

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1989 del 03/04/2025
Oggetto	Procedimento MO14A0030 (7349/S). PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO. Rinnovo di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione di campo sportivo e campo giochi per bambini in Comune di Vignola (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2047 del 02/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MO14A0030 (7349/S). PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO. Rinnovo di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione di campo sportivo e campo giochi per bambini in Comune di Vignola (MO). Regolamento Regionale 41/2001 art. 36.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con la determinazione n. 18553 del 16/12/2014 è stata assentita alla PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO (C.F. 94011440362) una concessione semplificata, valida fino al 31/12/2019, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso irrigazione di campo sportivo e campo giochi per bambini in Comune di Vignola (MO), con portata massima di 1,4 l/s e volume annuo non superiore a 2.850 mc - Procedimento MO14A0030 (7349/S);

- a seguito di istanza di variante, presentata dal suddetto concessionario con prot. n. PGMO/2018/3899 del 23/02/2018, consistente nella sostituzione del pozzo in argomento in quanto non sufficientemente performante, è stata rilasciata la determina di variante non sostanziale n. DET-AMB-2018-2868 DEL 07/06/2018, con la quale si è autorizzata la perforazione di un pozzo sostitutivo da realizzare al foglio 7 mappale 107 del N.C.T. in Comune di Vignola (MO) con obbligo di disattivazione dell'opera di presa preesistente, mantenendo altresì inalterata la validità della concessione fino al 31/12/2019;

ACQUISITE da parte della PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO:

- con nota prot. n. PG/2019/0168893 del 31/10/2019 la domanda di rinnovo della sopra citata concessione entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, il richiedente ha potuto esercitare legittimamente il prelievo;

- con nota prot. n. PG/2025/0009852 del 17/01/2025 la scheda pozzo della nuova opera di presa, da cui si evince che essa è stata perforata conformemente a quanto disposto dal sopra citato atto di variante, nonché una dichiarazione a firma di tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, circa l'avvenuta rimozione dei dispositivi di emungimento del pozzo dismesso e relativa chiusura dell'imbocco mediante botola in metallo;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione hanno ricondotto l'iter istruttorio al rinnovo con procedura semplificata di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che:

- al fine di stabilire il rischio connesso alla derivazione in relazione agli obiettivi di qualità

ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, essa è stata valutata con la metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione), introdotta dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po con le deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni) e che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la DGR n. 1195/2016;

- in base al suddetto "metodo ERA", la derivazione risulta rientrare nella matrice "stato A" (ATTRAZIONE), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RITENUTO che, ai sensi della DGR 1060/2023, al fine del contenimento dei prelievi e della riduzione delle pressioni in essere sui corpi idrici, il quantitativo massimo del prelievo richiesto, pari a 2.850 mc/anno, è congruente con il fabbisogno per l'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "piscicoltura ed irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate al verde", di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è quello minimo previsto per la tipologia di appartenenza e per il 2025 ammonta a **€ 193,52**;

VERIFICATO inoltre che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria;
- il deposito cauzionale per complessivi **€ 250**, come previsto dalle vigenti disposizioni regionali, mediante due versamenti effettuati il 19/01/2015 (€ 159) e il 29/05/2018 (€ 91);
- tutti i canoni per le annualità pregresse fino al 2024 compreso;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la DDG n. 13/2025 con cui la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2029** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento, per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti di terzi, alla PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO (C.F. 94011440362) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso irrigazione di campo sportivo e campo giochi per bambini, posto su terreno censito al foglio 7 mappale 107 del N.C.T. in Comune di Vignola (MO), **con portata massima di 1,4 l/s e volume annuo non superiore a 2.850 mc - Procedimento MO14A0030 (7349/S)**;
- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/02/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
- 3) **di richiamare** l'obbligo, già prescritto nel suddetto disciplinare all'art. 7.3, di provvedere al tombamento della colonna del pozzo secondo le indicazioni fornite, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare stesso;
- 4) **di fare presente** che la mancata ottemperanza di quanto disposto al precedente punto 3) è passibile di sanzione da parte dell'Autorità competente;
- 5) **di dare atto** che:
 - il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuale, anche se non può o non vuole fare uso, totalmente o in parte, dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto alla rinuncia;
 - in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22/12/2009, n. 24;
- 6) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 7) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 8) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 9) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena

Dr.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
 Unità Demanio Acqua
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla **PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO** (C.F. 94011440362), codice procedimento (7349/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

- 1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **1,4 l/s**;
 1.2 – Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:
 - irrigazione area verde parrocchiale e campo sportivo (7.200 mq): **2.850 mc/a**.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata nel **comune di Vignola (MO)**, via N. Bruni 129, sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MO10A0030-1 (codice GW MOA7570)
Dati catastali NCT	Foglio 7 Mappale 107
Coordinate UTM-RER	X=660724 Y=928867
Diametro	125 mm
Profondità	30 m
Acquifero sfruttato	0140ER-DQ1-CL Conoide Panaro - libero
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa - 1,1 kW
Avampozzo	Assente
Contatore	Assente

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2029** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 193,52**, da corrispondere entro il 31/03/2025.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo minimo stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), già versato dal richiedente.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è tenuto ad attenersi ad un utilizzo razionale della risorsa idrica, attuando buone pratiche di risparmio, come ad esempio:

- evitare irrigazioni mediante aspersione e durante le ore più calde del giorno;
- disattivare eventuali impianti di irrigazione automatici in caso di piogge prolungate.

7.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione sull'opera di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.3 Tombamento del pozzo preesistente inutilizzato

Si prescrive che il concessionario provveda **entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare** al tombamento del pozzo preesistente inutilizzato, collocato al foglio 7 mappale 107 (coordinate UTM X=660721 Y=929022), che dovrà avvenire come segue:

- riempimento della colonna pozzo di materiale inerte (es. ghiaia) fino a circa 50 cm dall'imbocco;
- sigillatura dell'imbocco mediante strato di circa 50 cm di argilla compatta;
- riposizionamento della botola metallica già presente ovvero rimozione della medesima con ripristino dello stato dei luoghi mediante riporto di terreno vegetale.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori il concessionario dovrà inviare al Servizio scrivente comunicazione circa l'avvenuto tombamento, corredandola di esauriente documentazione fotografica.

7.4 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.5 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.6 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del pozzo, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.9 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2025/27500 DEL 12/02/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.